



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO D'USO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di C. C. n. 51 del 29/09/2017

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

Art. 2 – Definizioni

Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
3. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio;
5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area;
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
8. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
10. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
11. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo

stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;

13. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente;
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
15. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
16. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
17. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni;
18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conducenti.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
2. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 7 - Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
2. E vietato l'accesso ai cani femmina in calore.
3. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nei registri dei cani morsicatori.
4. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
5. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
7. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

8. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia dal personale di vigilanza appositamente autorizzato delle associazioni di protezione ambientale, dalle guardie ecologiche e dagli ispettori ambientali autorizzati alla vigilanza dal Comune di Gradara.
2. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASUR di Pesaro svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni penali o amministrative previste in materia da leggi dello Stato o della Regione, le inosservanze alle disposizioni ed ai divieti di cui al presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 applicata secondo le procedure di cui al capo I della Legge 689/1981 e della Legge Regionale 10/08/1998, n.33.
4. Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/1981 la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in caso di reiterazione della violazione alle norme del presente regolamento nelle forme previste dall'articolo 8-bis della L.689/1981.
5. Nel caso di reiterazione della violazione alle norme del presente regolamento al possessore/conducente è interdetto l'accesso agli sgambatoi del territorio comunale per almeno 3 mesi fino ad un massimo di un anno avuto riguardo alla gravità della violazione, al danno arrecato od al pericolo di danno generato a persone cose o animali ivi presenti, alla necessità di tutelare la pubblica incolumità, sicurezza, igiene e sanità, al comportamento tenuto dal trasgressore ed alla sua condotta nella riparazione del danno o nel limitarne le conseguenze. Dell'applicazione della presente misura è fatta menzione, quando possibile, nello stesso verbale di accertamento e contestazione. La misura, unitamente all'ordinanza ingiunzione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è definita ed applicata dal Responsabile del Settore preposto alla gestione dello sgambatoio cui sono inviati per competenza tutti i verbali di accertamento.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.